SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1989 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1988 (*G. U.* n. 272 del 19 novembre 1988).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1988.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

Ministero del commercio con l'estero

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 agosto 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 456 a 461, relativi alla scuola di specializzazione in «scienza dell'alimentazione», sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 673 a 679, relativi alle due scuole di specializzazione in «malattie infettive», sono soppressi.

Art. 3.

L'art. 717, relativo alla seconda scuola di specializzazione in «psichiatria», è soppresso.

Art. 4.

Gli articoli da 1031 a 1040, relativi alla scuola di specializzazione per lo «studio ed il restauro dei monumenti» che muta denominazione in «restauro dei monumenti», sono soppressi.

Art. 5.

a) Dopo l'art. 263 relativo alla prima scuola di specializzazione in «psichiatria», riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1043, è inserito, con lo spostamento della numerazione successiva, l'articolo relativo al riordinamento della seconda scuola di specializzazione in «psichiatria».

b) Dopo l'art. 290 sono inseriti, con lo spostamento della numerazione successiva, i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in «scienza dell'alimentazione», in «malattie infettive» e in «restauro dei monumenti».

Seconda scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 264. — 1. È istituita la seconda scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel capo dei disturbi psichici e comportamentali.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

4. La scuola ha la durata di quattro anni.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

9. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

10. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

11. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatrica clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatrica;
e) psicobiologica.

12. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatrica clinica:
psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatrica:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psicobiologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

13. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

14. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50

Psichiatrica clinica (ore 200):

psichiatria	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50

Psicobiologica (ore 100):

strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Psichiatrica clinica (ore 200):

psichiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Psichiatrica clinica (ore 150):

psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatrica (ore 100):

psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Psichiatrica clinica (ore 170):

psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatrica (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

15. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso:

divisione prima clinica psichiatrica (istituto di psichiatria);

servizio di day hospital ambulatoriale psichiatrico (istituto di psichiatria);

servizio di psichiatria e psicoterapia (istituto di psichiatria);

ambulatorio di psicosomatica e psicofarmacologia (istituto di psichiatria);

servizio di igiene mentale (istituto di neuropsichiatria infantile);

laboratorio di psicodiagnostica (istituto di psicologia).

16. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del

consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

17. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

18. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione
in scienza dell'alimentazione

Art. 291. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici ecologici tecnologici ed economico-sociali della alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

3. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo punto 9, e le sue diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della scienza dell'alimentazione, la scuola si articola negli indirizzi «dietologico e dietoterapico», «nutrizionistico generale» e «tecnologico alimentare».

4. La scuola rilascia i titoli di specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo dietologico e dietoterapico, di specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo nutrizionistico generale, di specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo tecnologico alimentare.

5. La scuola ha la durata di quattro anni.
Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

6. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

7. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

8. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio.

9. Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo dietologico e dietoterapico i laureati in medicina e chirurgia; all'indirizzo nutrizionistico generale i laureati in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze natuali, in scienze delle preparazioni alimentari; all'indirizzo tecnologico alimentare i laureati in chimica, in chimica industriale, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in ingegneria chimica, in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze delle preparazioni alimentari.

10. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione per i laureati in medicina e chirurgia.

11. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

12. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biochimico-fisiologica;

b) chimico-tecnologica;

c) epidemiologica e di metodologie di intervento;

d) igienico-ecologica;

e) nutrizione clinica.

13. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimico-fisiologica:

biochimica della nutrizione;

fisiologia della nutrizione umana;

biochimica patologica della nutrizione;

istituzioni di dietetica;

dietetica fisiologica;

dietetica delle collettività;

elementi di fisiologia generale;

elementi di fisiologia della nutrizione;

metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti;

psicologia del comportamento alimentare;

alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio.

b) Chimico-tecnologica:

chimica degli alimenti;

elementi di tecnologie alimentari;

analisi chimica degli alimenti;

microbiologia delle industrie alimentari;

istituzioni di tecnologie alimentari;

tecnologie speciali;

metodologie di valutazione organolettica degli alimenti.

c) Epidemiologica e di metodologie di intervento:

istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari;

statistica dei consumi alimentari;

epidemiologia nutrizionale;

sorveglianza nutrizionale e relativi interventi.

d) Igienico-ecologica:

igiene della nutrizione;

tossicologia alimentare;

ecologia e geografia della alimentazione;

igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare;

approvvigionamento idrico e detergenza.

e) Nutrizione clinica:

diagnostica dello stato di nutrizione;

dietetica e dietoterapia dell'infanzia;

dietetica e dietoterapia dell'adulto;

dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi;

malattie del metabolismo e della nutrizione;

alimentazione parenterale ed enterale.

14. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

15. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biochimico-fisiologica (ore 100):

biochimica della nutrizione . . . . . . ore 100

Chimico-tecnologica (ore 160):

chimica degli alimenti . . . . » 100

elementi di tecnologie alimentari » 60

Igienico-ecologica (ore 70):

igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare . . . . » 70

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 70):

istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Biochimico-fisiologica (ore 320):

fisiologia della nutrizione umana . . ore 120

biochimica patologica della nutrizione » 100

istituzioni di dietetica . . . . » 100

Epidemiologica e di metodologie d'intervento (ore 80):

epidemiologia nutrizionale . . . . . . » 50

sorveglianza nutrizionale e relativi interventi . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400

3° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 400):

diagnostica dello stato della nutrizione ore 75

dietetica e dietoterapia dell'infanzia » 100

dietetica e dietoterapia dell'adulto. . » 80

dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi . . . . » 45

malattie del metabolismo e della nutrizione. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 240):

alimentazione parenterale ed enterale ore 120

malattie del metabolismo della nutrizione . . . . » 120

Biochimico-fisiologica (ore 80):

psicologia del comportamento alimentare . . . . » 80

Igienico-ecologica (ore 80):

igiene della nutrizione . . . . » 40

tossicologia alimentare . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo nutrizionistico generale:

Biochimico-fisiologica (ore 300):

fisiologia della nutrizione umana . . ore 100

elementi di fisiologia generale . . . . » 20

metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti. . . . . . . » 80

dietetica fisiologica . . . . » 100

Chimico-tecnologica (ore 100):

analisi chimica degli alimenti . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo nutrizionistico generale:

Biochimico-fisiologica (ore 100):

dietetica delle collettività . . . . ore 100

Epidemiologica e di metodologie d'intervento (ore 180):

epidemiologia nutrizionale . . . . . . » 80

statistica dei consumi alimentari . . » 100

Chimico-tecnologica (ore 120):

analisi chimica degli alimenti . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo nutrizionistico generale:

Igienico-ecologica (ore 180):

igiene della nutrizione . . . . ore 40

tossicologia alimentare . . . . » 40

ecologia e geografia dell'alimentazione . . . . » 100

Biochimico-fisiologica (ore 160):

alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio . . . ore 100

psicologia del comportamento alimentare . . . . » 60

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 60):

sorveglianza nutrizionale e relativi interventi . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 110):

metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti . . . ore 80

elementi di fisiologia generale » 30

Chimico-tecnologica (ore 290):

analisi chimica degli alimenti » 90

microbiologia delle industrie alimentari . . . . . » 90

istituzioni di tecnologie alimentari » 110

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 60):

elementi di fisiologia della nutrizione ore 60

Chimico-tecnologica (ore 240):

analisi chimica degli alimenti . . . » 120

tecnologie speciali . . . . » 120

Igienico-ecologica (ore 100):

ecologia e geografia dell'alimentazione . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno: indirizzo tecnologico alimentare:

Chimico-tecnologica (ore 300):

tecnologie speciali . . . . ore 220

metodologie di valutazione organolettica degli alimenti . . . . » 80

Igiene ecologica (ore 100):

approvvigionamento idrico e detergenza . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

16. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza in tutte le strutture universitarie afferenti alla scuola e, sulla base della convenzione tra l'Università «La Sapienza» di Roma e l'Istituto nazionale della nutrizione, nelle seguenti unità organiche dello stesso Istituto della nutrizione:

unità di nutrizione sperimentale;

unità di nutrizione umana;

unità di chimica degli alimenti;

unità di tecnologie speciali;

unità di studi sui cereali;

unità di statistica ed economia alimentare;

unità di documentazione ed informazione nutrizionale.

17. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

18. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

19. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 292 — 1. È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel S.S.N.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

4. La scuola ha la durata di quattro anni.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

9. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

10. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

11. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;

b) epidemiologia e prevenzione;

c) metodologie diagnostiche di laboratorio;

d) patologia e clinica delle malattie infettive.

12. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Etiologia e patogenesi:

batteriologia medica;

virologia medica;

parassitologia e micologia medica;

immunologia delle malattie infettive.

b) Epidemiologia e prevenzione:

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;

medicina delle comunità;

legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:

tecniche batteriologiche;

tecniche virologiche;

tecniche parassitologiche e micologiche;

tecniche immunologiche.

d) Patologia e clinica delle malattie infettive:

clinica delle malattie infettive;

terapia delle malattie infettive;

malattie tropicali e subtropicali;

metodologia clinica delle malattie infettive.

13. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

14. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):

batteriologia medica	ore	50
virologia medica	»	50
parassitologia e micologia medica	»	50

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):

epidemiologia, statistica ed informatica delle malattie infettive	»	70

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):

metodologia clinica delle malattie infettive	ore	180

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

immunologia delle malattie infettive	ore	50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche	»	60
tecniche virologiche	»	80
tecniche parassitologiche e micologiche	»	60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità	ore	40
legislazione sanitaria delle malattie infettive	»	20

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche	»	80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive	»	260

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive	ore	300
terapia delle malattie infettive	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

15. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza, laboratori, ambulatori e servizi dell'istituto di malattie infettive;

reparti di degenza universitaria a temporaneo affidamento ospedaliero.

16. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

17. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consentà allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

18. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti

Art. 293. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola rilascia il titolo di specialista in restauro dei monumenti.

La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione in campo critico, storico-artistico, tecnico e professionale, integrativa di quella universitaria e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la tutela, la conservazione ed il restauro dei beni architettonici ed ambientali.

2. La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare fino ad un numero massimo di iscritti determinato in quaranta per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di architettura.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura ed in ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli sopra richiesti.

5. Le materie d'insegnamento che lo specializzando è tenuto a seguire sono complessivamente quindici, di cui undici fondamentali:

Al primo anno:

1) istituzioni di storiografia architettonica (metodologie analitiche e critiche);
2) storia del restauro e principi generali della conservazione;
3) storia della scienza e della tecnica edilizia;
4) tecnologia e patologia dei materiali;
5) tecniche di rilevamento (con elementi di topografia e fotogrammetria);
6) legislazione dei beni culturali e diritto urbanistico.

Al secondo anno:

7) tecniche di consolidamento (diagnostica ed interventi strutturali);

8) tecniche economiche applicate ai beni culturali;

9) tecniche del cantiere di scavo e di restauro;

10) pianificazione urbanistica delle aree di conservazione (archeologica, architettonica, ambientale);

11) progettazione del restauro architettonico (per l'utilizzazione degli antichi edifici),

e quattro opzionali da scegliere nel seguente elenco:

1) storia della città e del territorio;

2) storia delle culture architettoniche;

3) storia delle arti;

4) adattamento di antichi edifici e principi di museologia;

5) fisica tecnica ed impianti tecnici (per l'utilizzazione degli antichi edifici);

6) tecniche non distruttive di controllo;

7) inventario e catalogazione dei beni culturali;

8) tecniche di conservazione e di adeguamento edilizio;

9) estimo e contabilità dei lavori;

10) archeometria e metrologia antica;

11) principi di normalizzazione grafica per il restauro;

12) restauro delle pitture murali e dei dipinti.

6. Il consiglio della scuola stabilirà la partecipazione, guidata da docenti appositamente designati, a campagne di rilievo o ad un cantiere di restauro attribuiti alla scuola e da essa gestiti attraverso convenzione con il Ministero per i beni culturali o con regioni ed enti locali; qualora la convenzione non sia stipulata il consiglio della scuola individuerà altre attività pratiche corrispondenti. Sempre il consiglio della scuola potrà sostituire parte di queste attività con soggiorni all'estero presso strutture qualificate nel settore.

Le attività pratiche guidate, con obbligo di frequenza, di cui al punto 2, riguardano:

1) esercitazioni sui materiali edilizi, mediante sopralluoghi guidati *in situ* ed in laboratorio;

2) esercitazioni di controllo delle condizioni statiche mediante sopralluoghi guidati *in situ* ed in laboratorio;

3) studio ed analisi delle consistenze monumentali e ambientali, mediante:
a) esercitazioni metodologiche relative alla ricerca d'archivio ed a quella storico-bibliografica;
b) esercitazioni di rilievo architettonico e di restituzione grafica;

4) saggio di scavo archeologico;

5) progettazione d'interventi di conservazione e di restauro;

6) esercitazioni di estimo e contabilità dei lavori;

7) esercitazioni di progettazione urbanistica in aree di conservazione mediante laboratori e seminari su centri antichi di piccola e media dimensione, su zone storiche di aree metropolitane, su parchi e risorse naturali.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio stesso.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di una idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero, in laboratori universitari o extrauniversitari.

7. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

8 Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1988
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 261

88A5139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 1260 a 1277 relativi alla scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche che muta denominazione in infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre

Art. 1260. — La scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 720, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 162, ed alle attuali esigenze professionali, assume la denominazione di scuola di specializzazione in infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre. La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre.

La scuola rilascia il titolo di specialista in progettazione e gestione delle infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo e terrestre.

Art. 1261. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 1262. — Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria.

Art. 1263. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso le università straniere, e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti. Il consiglio dei docenti della scuola promuoverà, a richiesta di enti pubblici per l'aggiornamento professionale degli addetti ai servizi tecnici da essi dipendenti, l'istituzione di corsi di perfezionamento su tematiche attinenti la progettazione, la costruzione e la gestione delle infrastrutture terminali di trasposto aereo, marittimo, terrestre avvalendosi anche di insegnamenti istituiti presso la scuola.

Tali corsi di perfezionamento si adegueranno alle normative previste al titolo 4° del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 1264. — Gli insegnamenti ufficiali impartiti nel biennio nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:

1) clememti applicativi di analisi dei sistemi;

2) metodi probabilistici di progettazione;

3) metodi sistemistici di progettazione;

4) elementi applicativi di economia e gestione dei trasporti;

5) terminali di trasporto: elementi costitutivi ed aspetti funzionali;

6) progettazione strutturale;

7) fondazioni speciali;

8) progettazione e costruzione delle aree di movimentazione: strade, piste e piazzali.

2° Anno:

9) impianti tecnici nei terminali;

10) pianificazione dei terminali;

11) aerotecnica applicata alle infrastrutture;

12) costruzioni edili per i terminali;

13) parcheggi;

14) costruzioni marittime portuali;

15) regolazione e controllo del traffico;

16) progettazione delle grandi strutture;

17) tecniche e normative per la gestione dei lavori.

Gli insegnamenti afferiscono tutti alla facoltà di ingegneria, senza preclusione di apporti alla didattica di docenti di altre facoltà.

Art. 1265. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 1266. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 371

88A5074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 362 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica:

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 363. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di chirurgia pediatrica.

Art. 364. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 365. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, cattedra di chirurgia pediatrica.

Art. 366. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 367. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) pediatria generale e speciale;

d) chirurgia generale;

e) chirurgia pediatrica e chirurgia speciale.

Art. 368. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia e anatomia radiologica;

embriologia;

patologia e fisiopatologia generale;

anatomia patologica;

anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

b) Diagnostica:

diagnostica per immagini generale;

diagnostica per immagini pediatrica;

medicina nucleare;

diagnostica strumentale;

patologia clinica;

citopatologia e citodiagnostica;

diagnostica prenatale malformazioni.

c) Pediatria generale e speciale:

pediatria;

endocrinologia;

cardiologia;

oncologia;

neonatologia.

d) Chirurgia generale:

chirurgia generale;

chirurgia apparato digerente;

tecnica operatoria.

e) Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale:

chirurgia pediatrica;

chirurgia neonatale;

neurochirurgia;

ortopedia;

urologia;

cardiochirurgia;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

otorinolaringoiatria;

terapia intensiva chirurgica neonatale;

chirurgia prenatale.

Art. 369. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia e anatomia radiologica	ore	30
embriologia	»	40
patologia e fisiopatologia generale	»	30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva	»	50

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini generale	»	50
patologia clinica	»	50

Pediatria generale e speciale (ore 50):

pediatria ore 50

Chirurgia generale (ore 50):

chirurgia generale . . . . » 50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 50):

anatomia patologica. . . . . ore 30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva . . . . » 20

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini pediatrica » 40
medicina nucleare . . . . » 30
citopatologia e citodiagnostica. . . . » 30

Pediatria generale e speciale (ore 60):

pediatria . . . . » 30
neonatologia . . . . » 30

Chirurgia generale (ore 140):

chirurgia apparato digerente . . . . . » 40
tecnica operatoria . . . . » 100

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):

diagnostica strumentale. . . . . ore 50

Pediatria generale e speciale (ore 60):

cardiologia . . . . » 30

endocrinologia . . . . » 30

Chirurgia generale (ore 170):

tecnica operatoria . . . . » 170

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 120):

chirurgia pediatrica . . . . » 80
terapia intensiva chirurgica neonatale » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Pediatria generale speciale (ore 50):

oncologia . . . . ore 50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 350):

chirurgia pediatrica . . . . » 120
chirurgia neonatale . . . . » 120
neurochirurgia . . . . ore 30
ortopedia . . . . » 30
chirurgia plastica e ricostruttiva. . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Diagnostica (ore 30):

diagnostica prenatale malformazioni ore 30

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 370):

chirurgia pediatrica . . . . » 160
urologia. . . . . » 50
cardiochirurgia. . . . . » 30
otorinolaringoiatria . . . . » 50
chirurgia prenatale . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 370. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti-divisioni-ambulatori-laboratori:

reparto di degenza della chirurgia pediatrica;

reparto di degenza della chirurgia pediatrica dell'U.S.L. n. 13 - Livorno;

reparto di degenza della clinica chirurgica generale;

ambulatorio della chirurgia pediatrica;

ambulatorio e laboratorio della chirurgia pediatrica dell'U.S.L. n. 13 - Livorno;

ambulatorio e laboratorio della clinica chirurgica generale.

La frequenza nella varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1988
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 218

88A5073

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 novembre 1988.

Disposizioni modificative delle prescrizioni tecniche per locomotori elettrici approvate con decreto ministeriale 2 maggio 1906, n. 1345, e delle prescrizioni tecniche per le automotrici endotermiche approvate con decreto ministeriale 12 gennaio 1938.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 268 della legge dei lavori pubblici, allegato *F* alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, ora art. 111 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti gli articoli 18, 19, 20 e 21, titolo III «Accettazione, impiego e conservazione del materiale» di cui al regolamento ministeriale 31 ottobre 1873, n. 1678, serie II, per la polizia, sicurezza e regolarità delle strade ferrate;

Visti gli articoli 1, 2, 4 e 9 dell'appendice al regolamento di polizia ferroviaria relativa alla trazione elettrica dei convogli, approvati con regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4;

Viste le istruzioni e norme approvate con decreto ministeriale 24 gennaio 1899, n. 1240 *A* per l'applicazione della suddetta appendice al regolamento di polizia ferroviaria;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1906, n. 1345, sulla trazione elettrica;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1938 sulle automotrici termiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Ritenuto necessario modificare le disposizioni contenute nel capo II, art. 6, del predetto decreto ministeriale 2 maggio 1906 e nell'art. 1 del predetto decreto ministeriale 12 gennaio 1938 in materia di partecipazione di funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle verifiche e prove periodiche da effettuare sui rotabili ferroviari in attesa che vengano emanate le nuove norme regolamentari, previste in particolare dall'art. 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, in sostituzione di quelle citate nelle premesse;

Sentita la commissione interministeriale di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 6 del capo II - Visite e prove dei locomotori elettrici, del decreto ministeriale 2 maggio 1906, n. 1345, è sostituito dal seguente:

«Ogni locomotore elettrico od elettromotrice in servizio nelle ferrovie concesse od in gestione governativa, comprese le ferrovie metropolitane, deve essere annualmente assoggettato, da parte di una commissione costituita da un funzionario tecnico governativo e da un ingegnere incaricato dall'azienda esercente, a visite e prove aventi particolarmente per oggetto:

a) di accertare le condizioni normali di isolamento delle varie parti elettriche;

b) di verificare la permanenza delle condizioni necessarie per la incolumità delle persone;

c) di riconoscere il funzionamento normale di tutte le parti elettriche, comprese quelle che funzionano soltanto in casi speciali (quali gli scaricatori, gli interruttori, le valvole fusibili);

d) di rilevare il funzionamento normale di tutte le parti meccaniche, compresi gli apparecchi di frenatura;

e) di rendersi conto dello stato di manutenzione del locomotore o dell'automotrice elettrica;

f) di verificare la regolarità dei serbatoi d'aria compressa facenti parte dei sistemi di frenatura, applicando le norme in vigore per il materiale mobile ferroviario.

Almeno ogni tre anni, e comunque nei casi previsti dal successivo art. 7, della commissione di cui al precedente comma dovrà far parte un ingegnere governativo».

Art. 2.

Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 1938 sulle automotrici termiche, è sostituito dal seguente:

«Ogni locomotore od automotrice con motore a scoppio o ad iniezione, in servizio sulle ferrovie concesse od in gestione governativa, deve essere annualmente assoggettato, da parte di una commissione composta da un funzionario tecnico governativo e da un ingegnere incaricato dall'azienda esercente, a visite e prove aventi particolarmente per oggetto:

a) di accertare le condizioni normali di funzionamento dei motori e delle parti meccaniche;

b) di accertare le condizioni normali di funzionamento di tutti gli apparecchi di sicurezza, dei freni, dei manometri, ecc.;

c) di verificare la permanenza delle condizioni necessarie per l'incolumità delle persone;

d) di rendersi conto dello stato di manutenzione dell'automotrice;

e) di verificare la regolarità dei serbatoi d'aria compressa facenti parte dei sistemi di frenatura, applicando le norme in vigore per il materiale mobile ferroviario.

Almeno ogni tre anni, e comunque nei casi previsti dai successivi articoli 2, 3 e 5 della commissione di cui al precedente comma dovrà far parte un ingegnere governativo».

Art. 3.

La verifica della permanenza delle condizioni necessarie per l'incolumità delle persone, sulle vetture rimorchiate utilizzate sulle ferrovie concesse od in gestione governativa, dovrà essere effettuata dal personale tecnico dell'azienda esercente, secondo le modalità e con la periodicità stabilite dal direttore dell'esercizio con disposizione interna da emanare ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 del titolo III «Accettazione, impiego e conservazione del materiale» del regolamento ministeriale 31 ottobre 1873, n. 1687, serie II, per la polizia, sicurezza e regolarità delle strade ferrate.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: SANTUZ

88A5143

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 dicembre 1988.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 315, recante assegnazione della quota attribuita all'Italia del contingente comunitario di capi 5.000 di tori, giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 315, relativo all'assegnazione della quota attribuita all'Italia del contingente comunitario di capi 5.000 di tori, giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Vista la comunicazione del 15 settembre 1988 della commissione CEE, con la quale viene data interpretazione, valida fino al 30 giugno 1989, delle disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 1707/88 del 13 giugno 1988 nel senso che i prelievi sulla riserva comunitaria possono essere effettuati dal momento in cui i certificati d'importazione sono stati rilasciati per una quantità corrispondente al 90% della quota iniziale o dell'ultima quota complementare;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il suddetto decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 315;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 315, è soppresso.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale succitato viene sostituito dal seguente:

«I quantitativi derivanti dai tiraggi nella riserva comunitaria e gli altri quantitativi resisi disponibili saranno ripartiti secondo gli stessi criteri di ripartizione delle quote di cui all'art. 6 tra tutti gli assegnatari del contingente che presenteranno apposita domanda, entro il 10 gennaio 1989, di partecipazione alla ripartizione dei predetti quantitativi.

Le domande di operatori che non avessero presentato la domanda di partecipazione di cui all'art. 5 possono essere presentate, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 315, entro il 10 gennaio 1989».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1988

Il Ministro: RUGGIERO

88A5174

DECRETO 15 dicembre 1988.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 316, recante assegnazione della quota attribuita all'Italia del contingente comunitario di capi 42.600 di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 316, relativo all'assegnazione della quota attribuita all'Italia del contingente comunitario di capi 42.600 di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Vista la comunicazione del 15 settembre 1988 della commissione CEE, con la quale viene data interpretazione, valida fino al 30 giugno 1989, delle disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento CEE, n. 1706/88 del 13 giugno 1988 nel senso che i prelievi sulla riserva comunitaria possono essere effettuati dal momento in cui i certificati d'importazione sono stati rilasciati per una quantità corrispondente al 90% della quota iniziale o dell'ultima quota complementare;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il suddetto decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 316;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 316, è soppresso.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale succitato viene sostituito dal seguente:

«I quantitativi derivanti dai tiraggi nella riserva comunitaria e gli altri quantitativi resisi disponibili saranno ripartiti secondo gli stessi criteri di ripartizione delle quote di cui all'art. 6 tra tutti gli assegnatari del contingente che presenteranno apposita domanda, entro il 10 gennaio 1989, di partecipazione alla ripartizione dei predetti quantitativi.

Le domande di operatori che non avessero presentato la domanda di partecipazione di cui all'art. 5 possono essere presentate con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 316, entro il 10 gennaio 1989».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1988

Il Ministro: RUGGIERO

88A5175

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 dicembre 1988.

Autorizzazione alla Abeille vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione allo scopo di assorbire il complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Paix Vie, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 10 marzo 1988 e 22 giugno 1988, con le quali l'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione allo scopo di assorbire il complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Paix Vie, con sede in Milano;

Vista altresì la richiesta de L'Abeille vita S.p.a. di poter adottare le stesse tariffe nonché le condizioni generali e particolari di polizza già approvate per la predetta rappresentanza;

Vista la lettera in data 27 luglio 1988, n. 822385, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988;

Considerato che al fine di garantire la effettiva attuazione del programma di attività la Abeille Paix s.a. d'Assurance sur la Vie che detiene il pacchetto azionario di maggioranza de L'Abeille vita S.p.a., si è impegnata, nel primo quinquennio di attività, a non procedere ad alcuna alienazione del predetto pacchetto azionario;

Decreta:

Art. 1.

L'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui al punto *A*) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

L'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, è altresì autorizzata ad applicare le medesime tariffe e condizioni generali e particolari di polizza già approvate alla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Paix Vie.

L Abeille vita S.p.a., potrà iniziare l'esercizio dell'attività assicurativa solo dopo aver eseguito la concentrazione dell'intero complesso aziendale assicurativo, comprensivo dell'intero portafoglio, della rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Pax Vie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A5141

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1988.

Caratteristiche tecniche e valori delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il numero 115 della tariffa annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

Visto l'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con il quale sono state aumentate del 20 per cento le tasse sulle concessioni governative;

Ritenuta l'opportunità di istituire le marche per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida per l'anno 1989 nei valori di L. 14.000 (quattordicimila), L. 15.000 (quindicimila) e L. 18.000 (diciottomila);

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1989, sono stampate in calcografia ed offset a più colori, su carta bianca, lisciata, filigranata, in chiaro, nel formato carta mm 20 × 24 e nel formato stampa mm 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da quattordici dentelli ogni due centimetri.

La vignetta, comune a tutti e tre i valori, racchiusa in una cornice composita, poggia sul lato corto del formato ed è costituita dalle legende «PATENTE DI GUIDA» e «CONCESSIONI GOVERNATIVE», dal valore espresso in cifra alla base della composizione e dall'anno di validità «1989», il tutto sovraimpresso ad una composizione riportante elementi stilizzati di un viadotto autostradale su un fondino a grafico pluricolore recante in alto un tratto di nastro tricolore (bianco - rosso - verde).

I colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 14.000 tonalità predominante: rosso;
L. 15.000 tonalità predominante: bruno, verdastro;
L. 18.000 tonalità predominante: verde, bluastro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5142

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 dicembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aria viva» a r.l., in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa «Aria viva», con sede in Sassari, via Forlanini, 31, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Aria viva», a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito notaio Gaetano Porqueddu in data 29 settembre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Antonio Murgia, nato a Parusa il 3 gennaio 1953, residente in via G. Deledda, 110/B, Sassari, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A5157

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 20 dicembre 1988.

Designazione dei componenti le delegazioni trattanti l'accordo sindacale riguardante il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che nell'art. 3 determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici, prevedendo altresì la composizione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale, abilitate alla trattativa per la formazione dell'accordo riguardante il predetto comparto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

Vista la lettera-circolare dell'11 marzo 1988, prot. n. 14180, concernente l'avvio del procedimento elettivo per la designazione dei cinque componenti della delegazione di parte pubblica rappresentativi delle varie categorie degli enti pubblici non economici;

Vista la lettera-circolare del 6 luglio 1988, prot. n. 20353, con la quale sono stati comunicati i risultati del procedimento elettorale di designazione dei rappresentanti degli enti pubblici non economici;

Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988 concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale riguardante il comparto del personale degli enti pubblici non economici, è composta nel modo seguente:

Ministro per la funzione pubblica, presidente;
Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato delegato;
Ministro del bilancio e della programmazione economica, o Sottosegretario di Stato, delegato;
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o Sottosegretario di Stato, delegato.

Per gli enti di previdenza ed assistenza:

dott. Giacinto Militello, presidente dell'INPS;
dott. Leandro Tacconi, presidente dell'ENASARCO.

Per gli enti di promozione economica, per gli enti preposti alle attività del tempo libero, per gli enti culturali e di promozione artistica:

dott. Arrigo Gattai, presidente del CONI.

Per gli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, per le casse conguaglio prezzi, per gli organismi ed istituzioni derivati dalla ex cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e per gli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato:

dott. Eolo Parodi, presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri.

Per gli enti preposti a servizi di pubblico interesse:

dott. Paolo Lena, presidente dell'ACI di Genova.

Art. 2.

La delegazione sindacale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è composta:

dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale degli enti pubblici non economici:

l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.,
l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.,
l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.,
l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.D.A.;
l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.A.L.;
l'organizzazione di categoria denominata «Rappresentanza di base»;

dai rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);
Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf.S.A.L.);
Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (Confe.Dir.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1988

Il Ministro: CIRINO POMICINO

88A5116

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1988.

Integrazioni alle direttive del CIP alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi del 9 dicembre 1988. (Provvedimento n. 25/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facoltà di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 13;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività dei comitati provinciali prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo;

Vista la disposizione dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il punto 2 del richiamato articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ai sensi del quale i provvedimenti adottati dai comitati provinciali prezzi in violazione delle disposizioni di legge o delle direttive emanate da questo Comitato possono essere sospesi in via di urgenza e successivamente annullati;

Vista la legge 16 marzo 1988, n. 88;

Viste le direttive del comitato interministeriale dei prezzi alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi emanate in data 9 dicembre 1988;

Ritenuto di dover intervenire nella procedura della determinazione del prezzo del latte alimentare in relazione alla particolare congiuntura attraversata dal mercato di questo prodotto;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Le direttive del Comitato interministeriale dei prezzi alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi emanate in data 9 dicembre 1988, sono integrate come segue:

I comitati provinciali prezzi dovranno deliberare su eventuali richieste di deroga, prevista al punto 2 del provvedimento CIP n. 17/1988 del 9 dicembre 1988, sull'aumento del prezzo del latte, entro quindici giorni dalla data della loro presentazione.

Roma, addì 21 dicembre 1988

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

88A5159

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1988.

Tariffe per il collaudo e le verifiche degli ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali e aziende agricole. (Provvedimento n. 26/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1356;

Visto il provvedimento CIP n. 22 del 4 agosto 1978;

Vista la nota n. 21467 in data 27 luglio 1988 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale viene richiesto un adeguamento delle tariffe per i collaudi e le verifiche agli ascensori e montacarichi installati negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole, non aggiornate dal 1978;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1986 relativo alle tariffe per i collaudi e le verifiche degli ascensori e montacarichi di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, le tariffe per i collaudi e le verifiche degli ascensori e montacarichi installati negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole, nonché il compenso per l'esame del progetto, sono stabiliti nelle seguenti misure:

Esame del progetto . . . . L. 36.000

Collaudo:

Categorie A e B:
- quote fino a 5 fermate . . . . » 184.000
- per ogni fermata in più . . . . . » 10.000

Categoria C:
- quota fino a 5 fermate . . . . » 130.000
- per ogni fermata in più . . . . » 6.000

Categoria D:
quota fino a 5 fermate . . . . L. 118.000
per ogni fermata in più . . . . » 5.000

Categoria E:
quota fino a 5 fermate . . . . » 200.000
per ogni fermata in più . . . . » 12.000

Verifiche periodiche e straordinarie:

Categorie A e B:
quote fino a 5 fermate . . . . » 70.000
per ogni fermata in più . . . . » 4.000

Categoria C:
quota fino a 5 fermate . . . . » 63.000
per ogni fermata in più . . . . » 4.000

Categoria D:
quota fino a 5 fermate . . . . L. 53.000
per ogni fermata in più . . . . . » 3.000

Categoria E:
quota fino a 5 fermate . . . . » 84.000
per ogni fermata in più . . . . » 5.000

Roma, addì 21 dicembre 1988

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

88A5160

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 21 dicembre 1988, n. 2/I.P.

Proroga di alcuni termini previsti dalla circolare 1° ottobre 1988, n. 1/I.P., concernente la definizione delle morosità pregresse a tutto il 31 dicembre 1988 ed applicazione delle somme aggiuntive a decorrere dal 1° gennaio 1989.

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza
Alle prefetture
Alla regione Valle d'Aosta
Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissariato del Governo per la provincia di Trento
Ai provveditorati agli studi
Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Alle direzioni provinciali del Tesoro

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile
Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare
Al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna
Al Ministero della sanità - Gabinetto
Alla Ragioneria generale dello Stato
Alla Banca d'Italia - Direzione generale - Servizio rapporti con il Tesoro
Alla Ragioneria centrale degli istituti di previdenza
All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza

In deroga a quanto previsto dalla circolare n. 1/I.P. del 1° ottobre 1988, le denunce relative alle morosità pregresse di cui al settimo comma dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, potranno essere presentate alle competenti prefetture o provveditorati agli studi entro il 30 giugno 1989.

Ai fini della determinazione degli interessi di mora le denunce predette saranno considerate come presentate entro il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal citato settimo comma.

Le prefetture ed i provveditorati agli studi potranno di conseguenza emettere gli elenchi e ruoli suppletivi entro il 31 ottobre 1989.

Il Ministro: AMATO

88A5144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, in Palermo

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 6, 7, 14, 15 e 68, nonché l'aggiunta degli articoli 6-*bis*, 68-*bis*, 72 e 73 dello statuto della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, in Palermo.

88A5149

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. 241 D.P. — Data: 4 dicembre 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Grosseto. — Intestazione: Gaggioli Giorgio, nato a Roccastrada il 9 luglio 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 235.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A4838

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Molise e Sicilia

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 1717 del 7 dicembre 1988

REGIONE MOLISE

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture e infrastrutture aziendali e alle opere di bonifica:

Campobasso:

piogge torrenziali e persistenti del periodo maggio-giugno 1988 nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroci, Baranello, Boiano, Bonefro, Campobasso, Campochiaro, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colle D'Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guglionesi, Ielsi, Larino, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripalimosano, Roccavivara, Rotello, S. Felice del Molise, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturo;

grandinata del 1° e 5 maggio 1988 nel territorio del comune di Ururi;

grandinata del 9 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Campobasso, Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Oratino e Ripalimosano;

grandinata del 16 e 17 maggio 1988 nel territorio del comune di Colletorto;

grandinata del 17 maggio 1988 nel territorio del comune di San Giuliano di Puglia;

grandinata del 20 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Campomarino, Guglionesi, Mafalda, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Portocannone, San Felice del Molise, S. Martino in Pensilis, Tavenna;

grandinata del 1° giugno 1988 nel territorio dei comuni di Montorio nei Frentani e San Martino in Pensilis;

grandinata del 17 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardialfiera, Larino, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Palata, Rotello, San Felice del Molise e Ururi;

grandinata del 19 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Colletorto, Larino, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Palata, Rotello, San Felice del Molise e Ururi;

grandinata del 20 giugno 1988 nel territorio del comune di Montecilfone;

grandinata del 25 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Bonefro, Colletorto, Gildone, Jelsi e San Giuliano di Puglia;

grandinata del 28 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Campomarino, Larino, Portocannone, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis e Ururi.

Isernia: piogge torrenziali e persistenti del periodo 9-26 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Cerro al Volturno, Filignano, Fornelli, Longano, Macchiagodena, Monteroduni, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Vastogirardi e Capracotta.

Decreto ministeriale n. 1718 del 7 dicembre 1988

REGIONE SICILIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole:

Agrigento: siccità del periodo primavera-estate 1988 nel territorio provinciale.

Caltanissetta: siccità del periodo primavera-estate 1988 nel territorio provinciale.

Catania: siccità del periodo primavera-estate 1988 nel territorio provinciale.

Enna: siccità del periodo primavera-estate 1988 nel territorio dei comuni di Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto ed Enna.

Messina: siccità del periodo primavera-estate 1988 nel territorio dei comuni di Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona P.G., Capizzi, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Limina, Lipari, Malfa, Mandanici, Mazzarrà S. Andrea, Meri, Messina, Milazzo, Mistretta, Monforte S. Giorgio, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Nizza di Sicilia, Novara Sicilia, Pace del Mela, Pagliara, Pettineo, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santo Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tusa, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Palermo: siccità del periodo primavera-estate 1988 nel territorio provinciale.

Ragusa: siccità del periodo primavera-estate 1988 nel territorio provinciale.

Siracusa: siccità del periodo primavera-estate 1988 nel territorio provinciale.

Trapani: siccità del periodo primavera-estate 1988 nel territorio provinciale.

Le regioni Molise e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A5106

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Icres Lazio - Istituto cooperativo ricerca e studi a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 28 novembre 1988 il dott. Sergio Celotto, nato a Roma il 13 agosto 1959, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Icres Lazio - Istituto cooperativo ricerca e studi a r.l., con sede in Roma, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 13 gennaio 1987 in sostituzione dell'avv. Paris Carretta che ha rinunciato all'incarico.

88A5145

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Fede e lavoro», in Mazara del Vallo.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 15 dicembre 1988, ha nominato il sig. avv. Filippo Tortorici commissario liquidatore ed i signori dott. Sergio Amenta, avv. Giovanni Blasi e avvocato Elio Caramazza membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Fede e lavoro», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Borgata Costiera, frazione di Mazara del Vallo (Trapani), in liquidazione coatta amministrativa.

88A5150

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1989 è pagabile presso le banche sottoindicate, l'ottava cedola d'interesse relativa al semestre luglio 1988-dicembre 1988 del prestito obbligazionario 1985/1992, indicizzato, 1ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 4,75%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di ottobre 1988 e novembre 1988 è risultato pari al 10,599%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre 1988 e novembre 1988, è risultato pari al 9,67%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 9,979% equivalente al tasso semestrale del 4,85%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1989-giugno 1989, scadenza 1° luglio 1989, cedola n. 9, un interesse del 4,85%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il nono semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 9ª cedola (0,485%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (4,57%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 5,055%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

88A5172

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi dell'acqua minerale «Varanina» di Varano dei Marchesi

Con deliberazione della giunta regionale in data 18 ottobre 1988, n. 5338, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 25 novembre 1988, prot. n. 8611/6518, la Società fonti Varano dei Marchesi S.r.l. di Medesano (Parma), via Valle n. 21, codice fiscale n. 00217620343, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Varanina» di Varano dei Marchesi (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

88A5147

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 1988).

All'art. 722, comma 2, del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: «anche in assenza delle condizioni indicate nel comma *1* di quest'ultimo articolo», leggasi: «anche in assenza delle condizioni indicate nel comma *2* di quest'ultimo articolo».

88A5193

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli *della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:*		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:*		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*